

Statuto di Organizzazione di Volontariato

allegato al all'atto reg. to n
Pordenone il 21 OTT 2019 al
n° 3100 Mod. 21 con
liquidati in di cui
per imposta IPOT. €

STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita con Sede in Pordenone - Via Monte Pelmo n°4 int.12 -
Organizzazione di Volontariato in forma di Associazione non riconosciuta
denominata "Associazione tappodivino ODV".

L'associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in
altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La
sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.
L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali
regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero
necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Finalità e attività

Art. 2.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale
stabilite come nel successivo art. 3, in conformità alle disposizioni contenute
nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore. Tali finalità risulteranno
in concreto realizzate mediante le seguenti attività:

- destinare erogazioni liberali derivanti dai risultati delle gestioni di
esercizio a Enti, diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, in
particolare:
 - Enti che si dedicano ad iniziative finalizzate alla diagnosi, ricerca, cura
del cancro ed all'ospitalità dei familiari di malati in trattamento presso strutture
di cura oncologiche nonché ai malati oncologici stessi in terapia day-hospital;
 - Enti che svolgono attività di terapia ricreativa e accoglienza per periodi di
vacanza e svago di bambini e ragazzi affetti da patologie gravi e croniche,
principalmente onco-ematologiche, anche terminali, neurologiche e diabete,
ricoverati presso i padiglioni di Oncoematologia pediatrica del territorio
nazionale;
 - Enti che dedicano il loro impegno all'assistenza di malati oncologi o
ricoverati presso Hospice degli Ospedali del territorio nazionale fornendo loro
il trasporto gratuito di malati oncologici.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e
riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di
recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto
associativo

Ha scopo altruistico, è organizzazione estranea ad ogni attività politico-
partitica, religiosa e razziale, non ha scopo di lucro e persegue, in ambito
territoriale locale e nazionale esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Si ispira ai principi di spontaneità, gratuità e si caratterizza per la
democraticità della struttura, l'elettività e gratuità delle cariche sociali.

Non opera in adempimento di alcun obbligo giuridico o per altra coazione diversa dal moto dell'animo. Ha inoltre fra i suoi scopi l'elaborazione, la promozione e realizzazione di progetti di solidarietà sociale/popolare, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali. Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Art. 3. L'associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, dell'attività di interesse generale di cui alla lettera u) dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017:

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:

- a) Svolgere attività di coordinamento per la raccolta di tappi usati ed il successivo conferimento ad aziende specializzate in bioedilizia che ne cureranno il riciclo; partecipare quindi al circolo virtuoso che porta i tappi già usati (in particolar modo di sughero) a trasformarsi/rigenerarsi in materia prima; l'operatività - rivolta al riciclo etico ed eco-sostenibile - ha lo scopo di ridurre l'impatto ambientale, tutelare le foreste da sughero insieme al loro ruolo di barriera contro la desertificazione sociale ed ambientale, condividendo i benefici di questa operazione con l'ambiente e con chi ne ha bisogno;
- b) Svolgere ogni altra attività di coordinamento finalizzata alla solidarietà ed al riciclo etico ed eco-sostenibile;
- c) Coordinare volontari dediti alla raccolta dei tappi di sughero o materiali affini (plastica, alluminio, silicone, gabbiette, capsule etc.) e la successiva cessione a terzi dei materiali recuperati;
- d) Curare l'edizione di stampe periodiche e non, utilizzare i social media o ogni altro servizio idoneo al raggiungimento e alla divulgazione degli scopi di cui al precedente articolo;
- e) Al fine di divulgare le proprie finalità, l'Associazione **tappodivino ODV** si prefigge anche di attivarsi in prima persona nell'organizzazione di eventi divulgativi, ludici, culturali nonché al supporto di iniziative volte in generale alla partecipazione dei singoli all'esercizio di attività pubbliche e private a favore della collettività;
- f) Le finalità di cui sopra non perseguono un lucro e, se economiche, sono strumentali allo scopo. Possono essere materiali o immateriali, ma destinate sempre a favore di terzi bisognosi (al di fuori dello Stato, del mercato, delle reti parentale e amicale);

- g) L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, per il sostegno ai progetti di altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente;
- h) Per le finalità di cui alle superiori lettere da a) a g), è parte attiva nell'organizzazione di eventi, concerti, raccolte fondi, lotterie e manifestazioni in genere.

L'associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Associati

Art. 6. Possono diventare associati dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, che si riconoscono nelle finalità statutarie e che - condividendone gli scopi - intendono collaborare per il loro raggiungimento.

In concreto l'associazione accoglierà tutti coloro che intendano impegnarsi tangibilmente e fattivamente per la realizzazione dei progetti/attività sociali mettendo a disposizione gratuitamente le proprie capacità personali e parte del proprio tempo libero.

Possono chiedere di essere ammessi come associati sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo.

Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 7. La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato all'interessato, entro sessanta giorni dalla delibera, per iscritto specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del rigetto, ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri degli associati

Art. 9. Gli associati vengono informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione ed hanno diritto di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Tale recesso avrà decorrenza immediata; resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 10. La qualità di associato si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa; la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento;
- c) per esclusione.

Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo e fiduciario.

La perdita della qualità di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 11. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. Il Collegio dei Revisori dei Conti nei casi previsti dalla legge;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti degli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica.

Art. 12. L'Assemblea si riunisce su convocazione del presidente.

Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione da inviarsi a ciascun associato almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea attraverso posta elettronica e/o social media o qualsiasi altro mezzo idoneo di comunicazione comprese le comunicazioni file audio a mezzo smartphone.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo, entro la data del trenta del mese di aprile. Nel caso di giustificati motivi l'Assemblea potrà essere convocata entro i successivi sessanta giorni.

Gli organi dell'Associazione al termine naturale del mandato, rimarranno in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla convocazione dell'Assemblea ordinaria annuale di cui al comma 3 in attesa del loro rinnovo.

L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) degli associati; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea conformemente alle modalità sopra descritte.

Art. 13. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 14. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 15. Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede per alzata di mano. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 16. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il rendiconto preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede all'elezione dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza degli associati;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 17. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'associazione. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre componenti ad un massimo di sei; esso dura in carica quattro esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 23. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà — a firma congiunta con il Presidente — di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio solo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 24. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro degli associati.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 25. Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.

Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea degli associati tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Art. 26. Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Patrimonio, esercizio sociale e rendiconto economico-finanziario

Art. 27.

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio debbono essere redatti dal Consiglio Direttivo il rendiconto preventivo (o budget di previsione) ed il rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

L'Associazione delibera, entro i termini di approvazione di cui all'art. 12, il rendiconto di previsione (o budget di previsione), osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate nel rendiconto, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.

L'eventuale perdita di esercizio prodotta alla fine dell'esercizio deve essere coperta negli esercizi successivi secondo un piano approvato dall'assemblea. Il budget di previsione ed il conto consuntivo devono essere accompagnati dalla relazione del Presidente sull'andamento della gestione sociale.

Art. 28.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo e dai contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi Internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) eventuali introiti conseguenti ad attività associative (manifestazioni e iniziative);
- f) ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale e/o qualsiasi tipo di utilità non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti.

Art. 29. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 30. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un associato, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 31. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 17 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore o secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

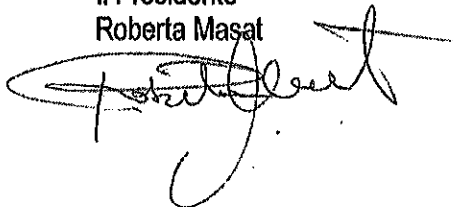
Art. 32. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

Norma finale

Art. 33. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Così approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 15 ottobre 2019

Il Presidente
Roberta Masat



Il Segretario
Luca Narduzzi

